



DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE
UFF. I – NORMATIVA
Via A. Ballarin, 42
00142 ROMA
e-mail: dcecuff1@inpdap.it
fax : 06 51017647

**ISTITUTO
NAZIONALE DI
PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA**

Roma, 15 giugno 2005

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali
e per il loro tramite :
- agli Enti e alle Amministrazioni con
personale iscritto alla Cassa Stato

e p.c. Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei
Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai Dirigenti Generali Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali

LORO SEDI

Circolare n. 22

OGGETTO : Contributi pensionistici dei dipendenti iscritti alla CPTS.

Applicazione della maggiorazione del 18% della base pensionabile alla tredicesima mensilità.

In considerazione dei numerosi quesiti che pervengono a questo Istituto in merito all'applicazione, nei confronti dei lavoratori con posizione assicurativa presso la Cassa Stato, della maggiorazione del 18% della base pensionabile alla tredicesima mensilità, si ritiene utile precisare quanto di seguito indicato, tenuto conto dei differenziati comportamenti registrati dalle amministrazioni iscritte.

In materia di determinazione dell'imponibile assoggettabile a pensione del personale civile dello Stato, l'articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n.177, di modifica dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, prevede una maggiorazione del 18% della base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni pensionabili tassativamente indicati ai punti dalla a) alla g) del medesimo articolo. La stessa norma sancisce l'inderogabilità della previsione di cui trattasi, disponendo, all'ultimo capoverso, testualmente “ *Agli stessi fini,*

nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile”.

In materia, successivamente, è intervenuto l'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n.724, che, nel richiamare, tra l'altro, l'articolo 15 della sopracitata legge 177/76, prevede, agli stessi fini, con decorrenza dal 1 gennaio 1995, l'esclusione dalla base imponibile per il 18 per cento dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n.324.

Stante l'esposto quadro normativo, considerate le modificazioni contrattualmente intervenute nella struttura dei trattamenti economici spettanti, si precisa che, per gli iscritti alla Cassa Stato, a decorrere dal 1 gennaio 1995, l'imponibile, da assoggettare a contribuzione ai fini pensionistici e per il Fondo credito, è oggetto di maggiorazione del 18% limitatamente allo stipendio tabellare, alla retribuzione individuale di anzianità (*cfr. cosiddetta RIA*) e all'eventuale assegno “ad personam” legato a valori stipendiali, erogati agli iscritti. In proposito, stante la immodificabilità della base pensionabile stabilita dalle richiamate disposizioni di legge (*cfr. da riaffermare anche qualora, in sede contrattuale, un emolumento venga conglobato in una diversa voce retributiva*), si sottolinea che, oltre alla già ricordata indennità integrativa speciale (*cfr. informativa INPDAP n.40 del 25 settembre 2003*), non deve essere considerato ai fini della maggiorazione l'importo della tredicesima mensilità, e conseguentemente l'importo dei ratei riferiti ad emolumenti eventualmente compresi, in quanto quest'ultima non è stata esplicitamente richiamata dal già citato articolo 15 della legge 177/76.

Con l'occasione, si richiamano, con riferimento alla denuncia mensile analitica dei contributi (*cfr. DMA*), le disposizioni impartite, al riguardo, dalla circolare INPDAP n.59 del 27 ottobre 2004 e si ribadisce che, per effetto dell'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 335/95, per i lavoratori iscritti alla Cassa Trattamenti pensionistici dei dipendenti statali, la retribuzione accessoria da assoggettare a contribuzione è quella eccedente la misura del 18%, come sopra definita.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Marchione)
f.to Luigi Marchione